

STATUTO

.....

Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri dell’Insubria”

*Approvato dall’assemblea dei
Soci Del 18 Gennaio 2024*



INDICE

Titolo: Statuto A.S.D. "Arcieri dell'Insubria"	Pag.1
Indice	Pag.2
Articolo 1: Denominazione e sede Sociale	Pag.3
Articolo 2: Scopo e attività	Pag.3
Articolo 3: Affiliazione	Pag.4
Articolo 4: Durata	Pag.4
Articolo 5: Scioglimento	Pag.4
Articolo 6: Domicilio dei Soci	Pag.5
Articolo 7: Domanda di ammissione	Pag.5
Articolo 8: Diritti e doveri dei Soci	Pag.6
Articolo 9: Impegni dei Soci	Pag.6
Articolo 10: Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato.	Pag.6
Articolo 11: Organi Sociali	Pag.7
Articolo 12: L'assemblea Generale degli Associati	Pag.7
Articolo 13: Il Consiglio Direttivo	Pag.8-10
Articolo 14: La Rappresentanza Legale	Pag.11
Articolo 15: Obblighi di comunicazione	Pag.11
Articolo 16: Il Presidente e il Vicepresidente	Pag.11
Articolo 17: Segretario e Tesoriere	Pag.12
Articolo 18: L'Organo di Revisione	Pag.12
Articolo 19: I Tesserati	Pag.12
Articolo 20: Rappresentanti degli atleti e dei tecnici	Pag.13
Articolo 21: Patrimonio	Pag.13
Articolo 22: Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario	Pag.13
Articolo 23: Utili e avanzi di gestione	Pag.13
Articolo 24: Libri Sociali	Pag.14
Articolo 25: Liquidazione	Pag.14
Articolo 26: Devoluzione Patrimonio Residuo ai fini Sportivi	Pag.14
Articolo 27: Controversie	Pag.14
Articolo 28: Regolamenti Interni	Pag.14
Articolo 29: Norme di Rinvio e Firme	Pag.15



Art.1 Denominazione e sede sociale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel **D.Lgs.36/2021 e ss. Mod.** è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI DELL'INSUBRIA", in breve A.S.D. 04ASAI. (d'ora in poi "Associazione", attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14,D.Lgs.39/2021.

L'associazione ha sede in Valmorea (CO), via Mulini n°4 ed è retta dal presente statuto.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'Estero.

Art.2 Scopo e attività.

- 1) L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
- 2) Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
- 3) L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs.. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b),D.Lgs.36/2021. Nello specifico l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del **Tiro con L'arco** e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A tal fine, come specificato al successivo art. 3, l'associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
- 4) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, **l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.**
- 5) L'Associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della **FITARCO (Federazione Italiana di Tiro col l'Arco)**, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco compresa l'attività paralimpica.
- 6) **Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs.36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dall'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purchè strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:**



- Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del **Tiro con l'Arco** e di eventuali altre attività sportive;
 - Attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
 - Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale.
- 7) L'associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio federale.
 - 8) L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Art.3 Affiliazione.

- 1) L'associazione procederà alla propria affiliazione alla **FITARCO**. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del **C.I.O.** (Comitato Olimpico Internazionale), del **C.O.N.I.** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'**I.P.C.**(International Paralympic Committee) nonché a tutte le disposizioni statuarie della **FITARCO** e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
- 2) L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della FITARCO o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 3) Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate
- 4) L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di detti atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
- 5) L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs.39/2021.

Art. 4 Durata.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'articolo 5 del presente statuto

Art. 5 Scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che seconda convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così come la



richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione e della situazione Patrimoniale, approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato, per conoscenza alla Federazione Italiana di tiro con L'Arco. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza e/o legittimi proprietari.

Art. 6 Domicilio dei soci.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il proprio domicilio all'atto dell'iscrizione e successivamente ogni sua variazione. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 7 Domanda di ammissione.

- 1) Possono richiedere di far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che desiderano partecipare alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 2) A titolo esemplificativo e non limitativo con irrepreensibile condotta deve intendersi una condotta conforme ai principi della lealtà in ogni rapporto collegato alle attività sportive, astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsiasi esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
- 3) Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. Gli associati, sono comunque tenuti alla scadenza annuale prevista a rinnovare la domanda scritta di ammissione all'associazione per conferma di tutti i dati personali.
- 4) Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un suo delegato fornendo tutti i dati richiesti e tra l'altro un indirizzo mail a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, deve altresì dichiarare espressamente di condividere le finalità dell'Associazione e di essere a conoscenza e osservare lo Statuto e il regolamento.
- 5) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio, se negativo, deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- 6) La qualifica di associato è ben distinta da quella di "tesserato", mediante cui il soggetto, tramite l'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale prescelta singolarmente.
- 7) In caso di soggetti minorenni, la domanda dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



- 8) Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 8 Diritti e doveri dei Soci.

- 1) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.
- 2) In particolare i soci hanno:
 - Diritto di partecipare alle attività associative
 - Diritto di voto in tutte le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie
 - Diritto di candidarsi, se maggiorenni alle cariche sociali
 - Diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilirà tempi e modalità di tale esercizio in maniera comunque da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci.
- 3) I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- 4) Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
- 5) La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte
- 6) Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati

Art. 9. Impegni dei soci.

I Soci con l'adesione all'associazione si impegnano a:

- Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto e il regolamento dell'Associazione
- Rispettare le delibere degli organi associativi
- Contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative
- Svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati.
- Rispettare le norme direttive del C.I.O., del C.O.N.I., del I.P.C., del C.I.P., nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FITARCO e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione

Art. 10. Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato.

- 1) La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con efficacia immediata. Il recesso comporta anche il decadimento immediato dalle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria convocata entro i termini stabiliti per la convocazione. Nel corso di tale assemblea deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.



Durante questo periodo il socio non potrà comunque partecipare alle attività dell'associazione. L'associato radiato non può essere più ammesso.

- 2) Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il 12 di Novembre dell'anno precedente la quota annuale per l'anno successivo deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea ordinaria. L'invio della quota costituisce in sé domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
- 3) Le quote per il tesseramento alle varie Federazioni o Enti a cui il socio Vuole essere tesserato dovranno anch'esse essere versate entro la data indicata al paragrafo precedente.

Art. 11. Organi Sociali

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- 2) Sono organi dell'Associazione:
 - L'assemblea Generale degli associati
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Direttivo

Art. 12. L'Assemblea Generale degli Associati

- 1) L'assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la Legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
- 2) Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.
- 3) Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. La delega deve essere conferita per iscritto, firmata in calce e conservata tra i documenti dell'Associazione. Lo stesso socio può rappresentare al massimo un altro associato.
- 4) L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.
La convocazione dovrà contenere:
 - Le materie all'ordine del giorno
 - Il luogo, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea
 - Le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto
- 5) La convocazione verrà diramata mediante il sito Web associativo, e/o a mezzo posta elettronica, e/o esposta presso la Sede sociale almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
- 6) L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
- 7) L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'Art. 2373 cod. civ. in quanto compatibile.



- 8) L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente, con decisione del Consiglio Direttivo, o richiesta con domanda di convocazione al Presidente da un decimo degli associati aventi diritto di voto; proponendo l'ordine del giorno.
In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
- 9) Le Assemblee degli Associati, regolarmente costituite, rappresentano la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
- 10) Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
- 11) L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
- 12) Le Assemblee degli associati sono presiedute dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
- 13) Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redati e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati dagli scrutatori.
- 14) Per decisione del Presidente o per particolari argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
- 15) E' fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 16) Il Presidente dell'Assemblea, in caso di scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
- 17) L'assemblea Ordinaria delibera in merito a:
- Approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
 - Nomina i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero.
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
 - Delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo.
 - Individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione.
 - Determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali.
 - Acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte.
 - Qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.
- 18) L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
- Modifiche statutarie
 - Trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.
 - Sui diritti reali immobiliari
 - Sulla elezione del Consiglio Direttivo Decaduto.
 - Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo.

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.



- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria degli associati.
- 3) Il Consiglio Direttivo, subito dopo la sua elezione si riunisce e nel proprio ambito elegge il Presidente, il vicepresidente ed eventualmente il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche singolarmente dal Presidente e dal vicepresidente.
- 4) Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 5) Possono ricoprire cariche sociali i solo soci in regola con il pagamento delle quote associative e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
- 6) **E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.**
- 7) Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui valersi dell'opera di esperti e istruttori e quindi stabilire compensi da riconoscere alle predette figure.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- *Procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere.*
- *Indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo statuto.*
- *Elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere oltre alle altre responsabilità ritenute necessarie al perseguimento degli scopi associativi.*
- *Delibera sull'ammissione degli Associati.*
- *Delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria.*
- *Stabilisce il programma di attività dell'Associazione.*
- *Adotta provvedimenti disciplinari*
- *Istituisce commissioni tecniche e gruppi di lavoro*
- *Istituisce o sopprime sedi secondarie.*
- *Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.*
- *Stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.*
- *Nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33 comma 6, D.Lgs. 36/2021*
- *Delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni.*
- ***Assume le decisioni inerenti la direzione e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs.36/2021 in materia di lavoro sportivo.***
- *Delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.*



- *Delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo.*
 - *Controlla la gestione finanziaria dell'Associazione*
 - *Provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021.*
 - *Aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio.*
 - *Stabilisce le norme per l'uso di impianti e attrezzature.*
 - *Compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.*
- 8) *Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando l'ordine del giorno.*
 - 9) *Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purchè in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.*
 - 10) *La convocazione è fatta almeno 10 giorni prima della riunione con e-mail o messaggio telematico, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la Convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 2 giorni.*
 - 11) *Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano in carica. Il voto nel Consiglio Direttivo non può essere dato per rappresentanza/delega. All'inizio della riunione il Consiglio designa un proprio membro quale segretario della riunione.*
 - 12) *Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.*
 - 13) *Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato.*
 - 14) *L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.*
 - 15) *Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'Art. 2391 cod.civ., in quanto compatibile.*
 - 16) *I Titolari degli organi associativi decadono:*
 - *Per dimissioni*
 - *Per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.*
 - 17) *La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Associati*
 - 18) *Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.*
 - 19) *Le dimissioni o la revoca degli altri Consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea. In mancanza di candidati, il Presidente può conferire, con approvazione degli altri Consiglieri, "ad interim" ad un socio la carica.*
 - 20) *Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs.36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs.112/2017.*



Art.14. La rappresentanza Legale.

La rappresentanza legale dell'associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Art. 15. Obblighi di comunicazione.

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente oltre che agli associati, alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione mediante trasmissione di copia del verbale.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3.D.Lgs.39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 16. Il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante legale a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali. Viene eletto attraverso il Consiglio Direttivo dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei voti, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso e può essere rieletto. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".

Sono compiti del Presidente:

- *Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere.*
- *Firmare il rendiconto annuale da presentare in Assemblea.*
- *Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.*
- *Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati.*
- *Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello Nazionale che Internazionale.*
- *Esercitare il controllo sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.*

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di quindici giorni. Tale ratifica potrà avvenire anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea di nomina, convocata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e da espletarsi entro trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza



corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Art. 17. Segretario e Tesoriere

- 1) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.*
- 2) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere assunte anche da uno o più membri del Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente e il Vicepresidente.*
- 3) Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e alla burocrazia inerente il buon funzionamento dell'Associazione.*
- 4) Il tesoriere, se istituito e nominato, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.*

Art. 18. L'Organo di Revisione.

- 1) L'organo di revisione, può essere nominato dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica quattro anni.*
- 2) L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di 3 membri effettivi e di due supplenti.*
- 3) L'organo di revisione verifica l'amministrazione dell'associazione, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare a tutte le riunioni e assemblee, ma non ha diritto di voto.*
- 4) Si riunisce trimestralmente per le verifiche a lui attinenti, nonché qualora opportuno, su convocazione del Presidente.*
- 5) Le sue riunioni e decisioni devono essere riportate in apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.*
- 6) Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod.civ..*

Art. 19. I Tesserati.

- 1) I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:*
 - Atleti*
 - Dirigenti sociali e soci*
 - Giudici e arbitri*
 - Tecnici e istruttori*
 - Altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata.*
- 2) L'associazione con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci e in linea con il regolamento stesso dell'associazione.*
- 3) I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.*
- 4) Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.*



- 5) *Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III-Capo I-art. 15 e 16 D.Lgs.36/2021.*

Art. 20. Rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerentemente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati, nonché ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FITARCO per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 21. Patrimonio.

*Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati, od enti, **entrate derivanti dalle ulteriori attività connesse all'attività istituzionale**, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.*

Art. 22. Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario.

L'esercizio associativo ha inizio il 1 (uno) Gennaio e termina il giorno 31(trentuno) Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione, da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato, che deve essere presentato all'assemblea per approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno diritto di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Art. 23. Utili e Avanzi di gestione.

- 1) *In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.*
- 2) *E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.*
- 3) *Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs.112/2017.*



Art. 24. Libri Sociali.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri Sociali:

- 1) *Libro degli Associati.*
- 2) *Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.*
- 3) *Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.*

Art. 25. Liquidazione.

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione e disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. Cod.civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Art. 26. Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini Sportivi.

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27. Controversie.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con L'Arco.

Il Collegio arbitrale sarà costituito con delibera di una Assemblea debitamente convocata dal Consiglio Direttivo e sarà costituito da tre arbitri, due dei quali indicati dalle parti ed un terzo nominato dall'Assemblea dei soci con funzioni di Presidente

Art. 28. Regolamenti Interni.

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.



Art. 29. Norme di Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con L'Arco a cui l'Associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea del 18 Gennaio 2024 come risulta da apposito verbale.

Firme:

Il Presidente : Bianchi Carlo 

Il Vicepresidente : Regis Fabio 

Il segretario dell'Assemblea : Stragapede Domenico 



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
Registrato a Varese il 14 FEB 2024
al N° 138 Serie B

delega del 14 FEB 2024 provinciale
A - Il Funzionario
Aldo Stragapede

